

Rimane aperta fino al 29 gennaio 2012 al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri

# “Magnum sul set” una grande mostra fotografica a Verona

Rimane aperta fino al 29 gennaio 2012 al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri la mostra fotografica “Magnum sul set”.

L'evento, a cura di Andréa Holzherr e Isabel Siben, è stato presentato dall'assessore alla Cultura Erminia Perbellini e verrà inaugurato oggi, alle ore 18.

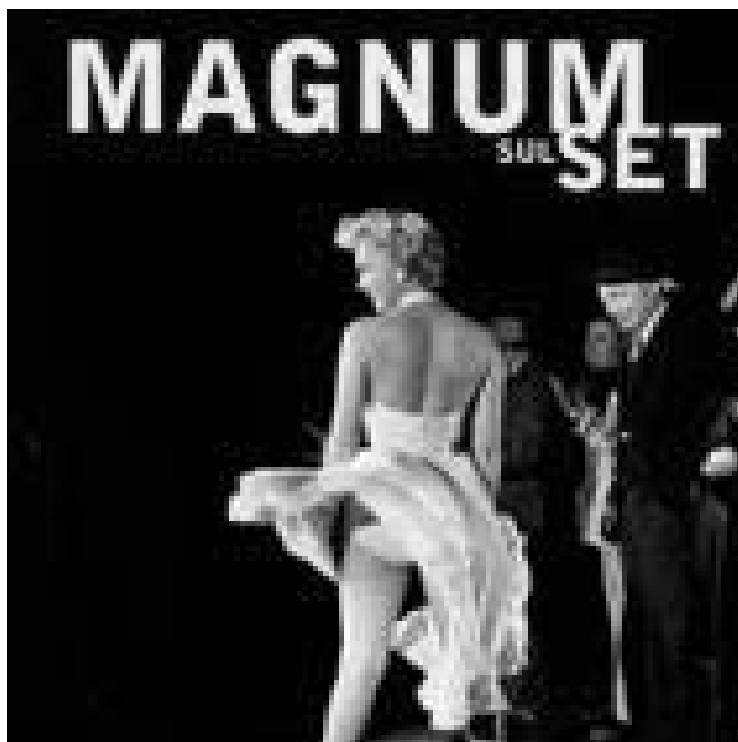
“La mostra – spiega l'assessore Perbellini – espone 117 immagini in bianco e nero e a colori che raccontano il forte legame artistico tra i fotografi della famosa agenzia Magnum con il mondo del cinema.

Una straordinaria carrellata, dal 1952 al 1985, dei volti delle star più conosciute ed amate dal grande pubblico, ma anche

dei registi che hanno fatto la storia del cinema”.

Marilyn Monroe, James Dean, Romy Schneider, Elizabeth Taylor, ma anche Billy Wilder, John Huston, Michelangelo Antonioni, ed altri protagonisti della scena cinematografica internazionale, sono stati immortalati nelle pause tra un ciak e l'altro, o nei momenti di massima concentrazione durante le riprese, da fotografi del calibro di Elliott Erwitt, Burt Glinn, Dennis Stock, Bruce Davidson e molti altri.

Un percorso di immagine tratte dai set di capolavori come “Luci della ribalta”, “Quando la moglie è in vacanza” e “Gioventù bruciata”, “La battaglia di Alamo”, “Il processo”, pas-



sando da “Zabriskie Point”, a “Il pianeta delle scimmie” e “Morte di un commesso viaggiatore”.

La mostra sarà aperta al pubblico da martedì a domenica dalle 10 alle 19 (chiusura biglietteria 18.30) e il giovedì dalla 10 alle 21 (chiusura biglietteria 20.30). Chiuso il lunedì.

In occasione della mostra, al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri, si terrà l'iniziativa “8 esperti per 8 film”: i grandi film che hanno fatto la storia del cinema mondiale (e i cui set sono stati immortalati dai fotografi dell'agenzia Magnum) saranno presentati da esperti di cinema che ne racconteranno backstage, aneddoti e curiosità.

## *Dalla parte dei consumatori*

# L'accertamento è illegittimo se il contribuente è “ritardatario”

Se il contribuente risponde al questionario con “breve” ritardo l'accertamento fiscale sintetico è illegittimo.

Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Suprema Corte (sentenza della Corte di Cassazione n.20461 del 6 ottobre 2011, pubblicata all'interno del gruppo di Facebook “S.O.S. FISCO”), la quale ha fornito una nuova interpretazione della norma relativa all'obbligo di risposta ai questionari inviati dall'Agenzia delle Entrate, soprattutto in merito alle conseguenze derivanti dal ritardo nell'in-

vio degli stessi da parte dei contribuenti (art. 39, comma 2, lett. d-bis del DPR n.600/73).

Tale norma, infatti, permette all'Ufficio di determinare il reddito d'impresa del contribuente in maniera assolutamente induttiva (ossia prescindendo dalle scritture contabili) nel caso in cui “il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici...”.

Alla luce della predetta norma, non è raro che l'Agenzia delle Entrate conceda al contribuente un termine relativa-

mente stretto entro cui rispondere al questionario, equiparando il ritardo alla mancata risposta e dunque procedendo all'accertamento fiscale indipendentemente dal comportamento (assolutamente reticente o lievemente ritardato) del contribuente.

La suprema Corte ha invece dichiarato illegittima tale equiparazione di comportamenti (ossia il lieve ritardo dalla mancata risposta) affermando anche che il potere accertatore dell'ufficio deve essere necessariamente indirizzato a finalità pienamente

corrispondenti al soddisfacimento dell'interesse al concorso di tutti i cittadini alla spesa pubblica in ragione della capacità contributiva (art. 53 della Costituzione) dovendosi sempre distinguere i comportamenti concretamente elusivi da quelli invece legati alla complessità di situazioni organizzative delle quali il contribuente potrebbe non essere in grado, in perfetta buona fede, di ottemperare nei termini richiesti.

Proprio in riferimento a ciò, i giudici dichiarano che “... il mero leggero ritardo da par-

te del contribuente nell'eseguire quanto richiestogli dall'ufficio ... non può essere equiparato alle più gravi ipotesi previste e disciplinate dal legislatore nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, ...”.

Viene, quindi, dalla Suprema Corte un forte richiamo all'uso del buon senso nell'applicazione di poteri accertativi troppo aggressivi che posso creare gravissimi danni al contribuente.

**Avv. Matteo Sances**  
[info@studiolegalesances.it](mailto:info@studiolegalesances.it)  
[www.studiolegalesances.it](http://www.studiolegalesances.it)